

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N 1501)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1961
(V. Stampato n. 2571)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 MARZO 1961

**Aumento del contributo a carico dello Stato
per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è corrisposto nella misura:

a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge;

b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al

contributo di cui all'alinea b) dell'articolo 22 della predetta legge.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi e 575 milioni, previsto nella lettera b) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.